



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**Rideterminazione delle modificazioni tariffarie
adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi
con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993 e n.
17 del 29 dicembre 1993
(ai sensi del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito
in legge con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997 n.
122)**

Documento per la consultazione

10 novembre 1997

Indice

1	IL CONTESTO NORMATIVO.....	3
1.1	I provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 ed il successivo contenzioso.....	3
1.2	Il decreto legge n. 50/1997 e la legge n. 122/1997	3
2	CRITERI GENERALI.....	4
3	OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI.....	5
3.1	 Criteri.....	5
3.2	 Remunerazione del patrimonio netto	6
3.2.1	Livello di riferimento del rendimento del patrimonio netto	6
3.2.2	Modalità di calcolo del patrimonio netto per l'Enel.....	7
3.2.3	Quote di prezzo	8
3.2.4	Proventi straordinari	9
3.2.5	Livello del tasso reale di rendimento del patrimonio netto	10
3.3	 Equilibrio finanziario.....	11
4	OBIETTIVI DI CARATTERE SOCIALE, DI TUTELA AMBIENTALE E DI USO EFFICIENTE DELLE RISORSE.....	12
4.1	Criteri.....	12
4.2	Obiettivi di carattere sociale.....	12
4.3	Tutela ambientale	13
4.4	Uso efficiente delle risorse.....	13
5	RISULTANZE DI ISTRUTTORIA	14
	ALLEGATO 1.....	16
	ALLEGATO 2.....	18

1 Il contesto normativo

1.1 I provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 ed il successivo contenzioso

Nel dicembre 1993, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) adottava i provvedimenti:

- n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1993, e
- n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recanti modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di contributi di allacciamento del settore elettrico.

Nel febbraio 1994, le associazioni Federconsumatori e Codacons presentavano ricorso avanti il TAR Lazio per l'annullamento di tali provvedimenti. Il ricorso veniva accolto, con sentenza pubblicata il 13 febbraio 1997.

L'Enel ricorreva in appello per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato, il 21 febbraio 1997, accoglieva l'istanza di sospensiva, fissando la data per l'udienza di merito al 4 aprile 1997. L'11 marzo 1997, interveniva il Governo, emanando il decreto legge n. 50, nel quale si disponeva che le norme in materia di tariffe elettriche in vigore al 31 dicembre 1996 (perciò prima della pubblicazione della sentenza del TAR di annullamento dei provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993) restavano in vigore fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avesse assunto le proprie determinazioni in ordine al nuovo sistema tariffario, in attuazione della legge n. 481/1995.

Prendendo atto dell'intervento governativo e della discussione in Parlamento per la conversione in legge del citato decreto, il Consiglio di Stato rinviava a giugno l'udienza di merito prevista per inizio aprile.

Nel frattempo, il decreto legge n. 50/97 veniva convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, che attribuiva all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di provvedere alla rideterminazione delle modificazioni tariffarie adottate dal CIP con i provvedimenti sopra citati.

Il Consiglio di Stato, in data 6 giugno 1997, si pronunciava sul merito, dichiarando improcedibili i ricorsi presentati da Federconsumatori e Codacons ed annullando la sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato ribadiva infatti che *«la legge sopravvenuta (9 maggio 1997 n. 122) mantiene in vigore, sia pure provvisoriamente e fino a nuove determinazioni retroattive dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i provvedimenti tariffari CIP n. 15/1993 e n. 17/1993»*.

1.2 Il decreto legge n. 50/1997 e la legge n. 122/1997

Il decreto legge 11 marzo 1997, n.50, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, stabilisce, all'art. 5, comma 2, che:

«L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ... , le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993 ... e n. 17 del 29 dicembre 1993 ... , ferma restando l'articolazione delle tariffe».

Il successivo comma 3 specifica che:

«Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall’Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l’entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995».

Infine, il comma 4 stabilisce che, qualora emergano differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del provvedimento CIP n. 15/1993 e quelli determinati dall’Autorità, l’Autorità stessa *«stabilisce ... le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un ... conguaglio, a decorrere dall’esercizio 1998».*

2 Criteri generali

In ottemperanza al disposto della legge n. 122/1997, l’Autorità ha proceduto ad una nuova istruttoria tesa ad accertare:

- l’entità complessiva delle modificazioni tariffarie giustificate dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti (capitolo 0);
- la congruità di tali modificazioni tariffarie rispetto agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell’art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 (capitolo 0).

Dal momento che all’Autorità viene richiesto di procedere alla determinazione delle modificazioni tariffarie giustificate alla data dei provvedimenti adottati dal CIP, si è proceduto per quanto possibile, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà dell’anno 1993. Queste, in particolare, includono la documentazione utilizzata per l’istruttoria condotta dalla Segreteria generale del CIP relativa ai provvedimenti in argomento (Allegato 1) e, tra questa, la Relazione dell’8 settembre 1993, nonché altro materiale acquisito direttamente dall’Autorità ai fini della presente istruttoria (Allegato 2).

Il Contratto di Programma del 1991 indicava che l’Amministrazione avrebbe dovuto rivedere annualmente le tariffe elettriche, tenuto conto dei risultati ed obiettivi realizzati ed in corso di realizzazione da parte dell’Enel e dello scenario economico generale. Questa indicazione suggerirebbe di considerare, nella rideterminazione delle modifiche tariffarie a cui è chiamata l’Autorità, un orizzonte di applicabilità di tali tariffe limitato ad un anno, cioè al 1994. È peraltro vero che, già in occasione dei provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, si verificarono consistenti ritardi nelle procedure, talché questi provvedimenti, intesi per entrare in vigore nel corso del 1993, non vennero adottati che alla fine di tale anno, a valere dal 1994, oltre un anno dopo la prima richiesta dell’Enel di adeguamento tariffario. Vale infine ricordare che i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 sono comunque rimasti in vigore, anche in forza della sopravvenuta legge n. 122/1997, fino ad oggi, e lo rimarranno fino alle determinazioni dell’Autorità in merito al nuovo ordinamento tariffario, a meno che la procedura in oggetto si concluda con una valutazione di parziale ingiustificabilità delle modificazioni adottate dal CIP.

Nella presente istruttoria si è perciò ritenuto prudente, nell’accertare le modificazioni tariffarie giustificate alla data dei provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, considerare non solo gli effetti previsti, a metà 1993, per l’anno 1994, ma anche quelli prevedibili per il successivo anno 1995.

L'istruttoria è stata inoltre completata con un confronto con i dati relativi al 1993 ed una verifica effettuata sui dati a consuntivo, ricavati dai bilanci certificati e dalla ulteriore documentazione acquisita per la presente istruttoria, relativamente agli anni dal 1994 al 1996 e su dati previsionali per il 1997.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, la limitatissima documentazione, disponibile nella seconda metà dell'anno 1993, relativa alle previsioni per gli anni 1994 e 1995 ha obbligato ad analizzare unicamente dati consuntivi.

L'istruttoria sviluppata dall'Autorità si è concentrata sull'Enel, dato che le istruttorie del CIP si basavano generalmente sulla situazione economica e finanziaria della stessa Enel¹.

3 Obiettivi economico-finanziari

3.1 Criteri

In relazione agli obiettivi di equilibrio economico-finanziario dell'Enel, l'istruttoria condotta dall'Autorità ha considerato sia aspetti reddituali, che di equilibrio finanziario.

Rispetto ai primi (sezione 0), si è:

- valutato preventivamente quale possa essere il tasso atteso di rendimento sul patrimonio netto ritenuto congruo per un'impresa quale l'Enel;
- stimato, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà del 1993, il rendimento atteso per l'Enel per gli anni 1994 e 1995, sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia nell'ipotesi di presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993;
- determinato, altresì, il tasso di rendimento sul patrimonio netto effettivamente registratosi negli anni dal 1994 al 1996 e quello attualmente previsto per il 1997;
- confrontato il tasso atteso ritenuto congruo con i valori stimati sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993 e con i livelli effettivamente registratisi.

Analogamente, per valutare gli aspetti di equilibrio finanziario dell'Enel (sezione 0), si è:

- fatto riferimento all'obiettivo indicato nel Contratto di Programma del 1991;
- stimato, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà del 1993, il valore di alcuni indicatori finanziari per l'Enel per gli anni 1994 e 1995, sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia nell'ipotesi di presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993;
- calcolato il valore degli stessi indicatori per gli anni dal 1994 al 1996, sulla base dei dati di consuntivo, e per il 1997, sulla base dei dati previsionali attualmente disponibili;
- confrontato i risultati delle stime e dei calcoli su tali indicatori, con l'obiettivo prefissato.

¹ Questo in considerazione del ruolo centrale che Enel ricopriva nel settore elettrico alla data dei provvedimenti CIP. L'energia elettrica richiesta sulla rete Enel per il consumo è infatti pari all'87.2% del totale dell'energia elettrica richiesta sulla rete italiana, per l'anno 1993.

3.2 Remunerazione del patrimonio netto

3.2.1 LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

Al fine di stabilire un livello del rendimento del patrimonio netto da ritenersi congruo per la determinazione delle modificazioni tariffarie giustificate dagli obiettivi a cui si richiama il decreto legge n.50/1997, come modificato dalla legge di conversione, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nel documento del Ministro del tesoro sul riordino delle partecipazioni statali e sullo stato delle privatizzazioni² in ordine alla prevista dismissione dell'Enel a partire dal 1994³.

L'Autorità ritiene quindi che i livelli di rendimento del patrimonio netto da ritenersi congrui siano quelli tipici dei mercati mobiliari per investimenti in imprese con profilo di attività e rischio simili a quelli dell'Enel. A tal proposito, nella presente istruttoria si è fatto riferimento al criterio del *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), comunemente utilizzato per valutare i livelli di rendimento richiesti dai mercati finanziari per investimenti mobiliari. Tale criterio determina il rendimento atteso richiesto dagli investitori in funzione del rischio «sistematico» dell'investimento. Il rischio «sistematico» è quella parte della variabilità totale del rendimento dell'investimento che, riflettendo la variabilità del mercato, non può essere eliminata dagli investitori attraverso una diversificazione del loro portafoglio mobiliare⁴.

Secondo il CAPM, il rendimento atteso dagli investitori è determinato dalla seguente formula:

$$R_i = R_s + \beta \times Pr \quad (1)$$

dove:

R_i è il rendimento atteso richiesto dal mercato per l'azienda i ;

R_s è il rendimento di un'attività priva di rischio, generalmente l'investimento in titoli di Stato;

Pr è il premio per il rischio del mercato mobiliare;

β è un parametro che misura la rischiosità «sistematica» dell'investimento. Nel CAPM, la rischiosità «sistematica» di un investimento è determinata sulla base del grado di covarianza del rendimento dell'investimento con i rendimenti medi del mercato. Il parametro β può assumere valori tra -1 e $+1$. Investimenti i cui rendimenti variano in perfetta sincronia con quelli medi di mercato hanno un β pari a $+1$ ⁵. Investimenti con rendimenti costanti, o comunque completamente non correlati con quelli medi del mercato, hanno un valore di β pari a 0 . Investimenti i cui rendimenti variano controcorrente rispetto a quelli medi di mercato hanno un β con valore negativo.

Le società elettriche sono generalmente caratterizzate da basso rischio «sistematico», ed il valore tipico del parametro β per queste società, sulla base dell'esperienza internazionale, è compreso tra $0,60$ e $0,85$ ⁶.

² Documento trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio ai Presidenti dei due rami del Parlamento in esecuzione della delibera del 30 dicembre 1992, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato e reso esecutivo il programma di riordino dell'Enel ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359.

³ Anche il provvedimento CIP n. 15/1993 ribadisce la necessità di «assicurare l'adeguamento dei livelli di tariffa al fine di consentire la dismissione dell'Enel a partire dal 1994».

⁴ Gli investitori non devono invece essere remunerati per il rischio non sistematico, in quanto, se lo desiderano, possono eliminarlo diversificando opportunamente il loro portafoglio.

⁵ In particolare il mercato mobiliare nel suo complesso ha un β pari a $+1$ e la formula (1) si riduce ad una identità.

⁶ In particolare, in Gran Bretagna, il valore medio (ponderato per la capitalizzazione in borsa) del parametro β per le società elettriche quotate alla borsa di Londra era pari a $0,79$ a fine 1992, e a $0,88$ un anno dopo. Va peraltro osservato che, tra le società quotate, ve ne sono alcune operanti unicamente nella produzione (ad esempio, National Power e Powergen), altre operanti unicamente nella fornitura (tra le quali Eastern Electricity, Midlands Electricity e London

Il premio per il rischio del mercato mobiliare è quel differenziale di rendimento che gli investitori richiedono per investire nel mercato azionario, piuttosto che in titoli di Stato. Tale più alto rendimento è dovuto alla maggiore rischiosità dell'investimento azionario⁷. Nei mercati finanziari internazionali, questo premio per il rischio è tipicamente compreso tra 3% e 5%.

La formula (1) può essere utilizzata sia con valori di tassi nominali, sia con valori reali (al netto dell'inflazione).. L'applicazione del CAPM per la determinazione del tasso reale di rendimento sul patrimonio netto richiesto dal mercato per l'ENEL nel 1993 può essere effettuata utilizzando i seguenti parametri:

- tasso nominale di rendimento dei titoli di Stato = 9,5%⁸
- tasso di inflazione = 4,2%⁹
- quindi, tasso reale di rendimento dei titoli di Stato = 5,1%¹⁰

Inoltre, sulla base delle considerazioni sopra espresse, il secondo addendo della formula (1), che esprime il premio per il rischio relativo all'ENEL, può essere stimato tra 1,80% e 4,25%.

Pertanto, il livello congruo del tasso reale atteso di rendimento sul patrimonio netto per l'ENEL nel 1993 può essere stimato tra 6,8% e 9,3%¹¹.

3.2.2 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO NETTO PER L'ENEL

Sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili nella seconda metà del 1993 sono stati stimati, per gli esercizi 1994 e 1995, il risultato di esercizio e la remunerazione del patrimonio netto sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie per l'anno 1994 rispetto ai livelli del 1993, sia in ipotesi di presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993. Nella seconda ipotesi, i maggiori introiti derivanti dagli aumenti tariffari presi in considerazione sono pari a quelli evidenziati nella Relazione dell'8 settembre 1993 della Segreteria generale del CIP.

La remunerazione del patrimonio netto è stata definita come rapporto tra la somma dell'utile dell'esercizio e del livello degli ammortamenti aggiuntivi ed il patrimonio netto di apertura dell'esercizio. La scelta di includere nel calcolo della remunerazione il livello degli ammortamenti aggiuntivi, pari alla somma degli ammortamenti ordinari eccedenti le aliquote economico tecniche e

Electricity), altre ancora verticalmente integrate operanti su tutta la filiera elettrica (segnatamente le società elettriche scozzesi; Scottish Power e Scottish Hydro-Electric). Queste ultime, più simili ad Enel, sono anche quelle caratterizzate, nel periodo considerato, dai valori più bassi del parametro β , rispettivamente 0,52 e 0,55 alla fine del 1992 per Scottish Power e Scottish Hydro-Electric; 0,69 per entrambe le società un anno dopo (Stime London Business School, pubblicate su Risk Measurement Service, gennaio-marzo 1993 e gennaio-marzo 1994).

⁷ La valutazione di questo premio è complessa e l'esperienza del mercato mobiliare italiano non è di aiuto, né necessariamente rilevante. Sul mercato azionario italiano si sono spesso registrati rendimenti inferiori a quello dei titoli di Stato. Ciò ovviamente non può considerarsi come esperienza rilevante, dal momento che gli investitori non accettano, ex-ante, di investire in attività rischiose senza un adeguato premio per il rischio. D'altronde, la dismissione dell'ENEL coinvolgerebbe senza dubbio non solo investitori italiani, ma anche operatori stranieri, abituati ad investire in attività mobiliari con rendimenti maggiori di quelli dei titoli del debito pubblico.

⁸ Fonte: Il Sole 24 ORE del 1993, rendimenti dei titoli di Stato per durata finanziaria.

⁹ Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia, consumi finali interni delle famiglie.

¹⁰ Calcolato come $(1,095/1,042 - 1) * 100$.

¹¹ Questi valori possono essere confrontati con quelli ritenuti congrui in altri paesi. La Monopolies and Mergers Commission nel Regno Unito utilizza, per le società operanti in settori regolamentati, un tasso reale di rendimento sul capitale generalmente compreso tra il 6,5% ed il 7,5%. Le Public Utilities Commission negli Stati Uniti utilizzano, per le società elettriche, tassi nominali di rendimento sul capitale intorno al 10% - 11%, che equivalgono a tassi reali intorno all'8% - 9%.

degli ammortamenti anticipati, è puramente economica. Infatti lo stanziamento di ammortamenti aggiuntivi prescinde dalla valutazione della residua possibilità di utilizzazione dei beni a cui si riferiscono. Gli ammortamenti aggiuntivi sono quindi il risultato di politiche aziendali, consentite dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, che implicano una sottovalutazione, rispetto ai valori economici, del patrimonio netto e dell'utile d'esercizio.

I tassi di rendimento ottenuti dal rapporto sopra descritto devono intendersi come stime espresse in termini reali, vale a dire a prezzi costanti. Per il 1994, questo deriva dal fatto di avere utilizzato il valore rivalutato del patrimonio netto a inizio anno. Per gli anni successivi, si è provveduto, all'interno dell'istruttoria, ad una rivalutazione del patrimonio netto utilizzando, per le stime a preventivo, il tasso di inflazione programmata¹², e per le valutazioni a consuntivo, quello effettivamente registratosi¹³.

Infine, dalle previsioni dei ricavi tariffari degli esercizi considerati sono stati stornati i proventi relativi alle c.d. quote di prezzo. Inoltre sono state effettuate due ipotesi circa l'imputazione ai vari esercizi dei proventi straordinari di cui alla legge n. 151/1993¹⁴, relativi all'accertamento degli sgravi contributivi pregressi al 1991 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 12 giugno 1991, n. 261.

3.2.3 QUOTE DI PREZZO

Le quote di prezzo sono state introdotte nel 1986 (provvedimento CIP n. 32/1986) per completare l'aumento programmato del fondo di dotazione dell'Enel, senza più gravare sul bilancio dello Stato.

La legge finanziaria per il 1986 (legge n. 41/1986)¹⁵, infatti, riduceva di 6200 mld di lire gli apporti al fondo di dotazione. La decurtazione era articolata in riduzioni annue di 1000 mld di lire per gli anni dal 1986 al 1991 e di 200 mld di lire per l'anno 1992. La stessa legge stabiliva che il CIP avrebbe dovuto adottare *«i provvedimenti necessari anche per tenere conto dei minori introiti derivanti all'Enel ... dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18 (n.d.r. riduzione degli apporti al fondo di dotazione), a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche»*¹⁶.

In ottemperanza al disposto della citata legge, il provvedimento CIP n. 32/1986 ha rideterminato le tariffe riducendo le agevolazioni a favore dell'utenza domestica. Lo stesso provvedimento ha istituito specifiche quote di prezzo a carico delle imprese distributrici diverse dall'Enel, da gestire tramite la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La legge n. 549/1995 ha disposto successivamente che il CIPE accertasse l'avvenuto conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32/1986. Il 30 gennaio 1996, e ancora in data 11 marzo 1996, il CIPE, tramite il Ministero del bilancio e della programmazione economica, chiedeva al Consiglio di Stato un parere in ordine agli accertamenti relativi al conseguimento delle finalità della delibera CIP n. 32/1986. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'argomento rispettivamente in data 20 febbraio 1996 e 26 marzo 1996. In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che *«va senz'altro escluso che con tali disposizioni il legislatore intendesse garantire, comunque, il raggiungimento del livello del Fondo di dotazione precedentemente fissato dalla*

¹² Fonte: Economia italiana nel 1994 – Relazione previsionale e programmatica. Ministero del bilancio e della programmazione economica. Settembre 1993.

¹³ Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia – 1996.

¹⁴ Legge 20 maggio 1993, n. 151 di conversione del decreto legge 22 marzo 1993 n. 71.

¹⁵ Art. 18, commi 1 e 2, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

¹⁶ Art. 17, citata legge.

legge; e che la *manovra tariffaria, pur se non circoscritta in limiti temporali predeterminati, ha carattere transitorio, essendo soggetta a un limite di tipo quantitativo, costituito dal raggiungimento di un ammontare degli introiti consentiti in via alternativa che trovi corrispondenza con quello della mancata erogazione in conto capitale*».

Dal punto di vista contabile, l'Enel ha correttamente provveduto ad effettuare l'iscrizione nel Conto Economico degli introiti relativi alle quote di prezzo, in *«conformità alle norme civilistiche e a quelle fiscali»* come dichiarato nei bilanci a consuntivo dei diversi esercizi¹⁷.

Nella rideterminazione delle modificazioni tariffarie di cui ai provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 occorre peraltro considerare un rendimento del patrimonio netto che rappresenti fedelmente la redditività economica dell'azienda rispetto ad una sostenibile gestione corrente. A questo riguardo, le quote di prezzo possono essere ragionevolmente considerate estranee a tale gestione, in quanto:

- hanno natura non continuativa, poiché l'incremento tariffario introdotto dal provvedimento CIP n. 32/1986 relativo alle quote di prezzo avrebbe dovuto cessare una volta raggiunto il livello del fondo di dotazione precedentemente fissato¹⁸;
- hanno natura eccezionale, poiché l'abolizione delle quote di prezzo non implica un successivo incremento delle tariffe al fine di coprire i costi dell'impresa¹⁹.

3.2.4 PROVENTI STRAORDINARI

La legge n. 151/1993, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 12 giugno 1991, n.261²⁰ stabiliva le modalità di rimborso alle imprese industriali dei contributi pregressi. Il rimborso si doveva effettuare in dieci rate annuali di pari importo e senza interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 1992²¹. L'ammontare complessivo degli sgravi contributivi risultava essere per l'Enel pari a 2036,2 mld di lire.

Tali proventi risultavano quindi prevedibili a metà del 1993. Per quanto riguarda la modalità di imputazione di questi proventi agli esercizi considerati, nella presente istruttoria sono state utilizzate due differenti ipotesi:

- 1 imputazione dell'intero importo come provento straordinario per l'esercizio 1993, secondo il principio della prudenza, della competenza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società²², con svalutazione pari alla

¹⁷ Come confermato dal parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Terza Sezione del 20 febbraio 1996.

¹⁸ Nella Adunanza della Terza Sezione del 20 febbraio 1996, il Consiglio di Stato affermava che *«non possono sussistere dubbi in ordine alla durata limitata della operatività ... dei ... provvedimenti ... , quali la delibera CIP n. 32/1986»*. Come già detto nel testo, il Consiglio di Stato ribadiva, inoltre, che la *«manovra tariffaria, pur se non circoscritta in limiti temporali predeterminati, ha carattere transitorio, essendo soggetta a un limite di tipo quantitativo»*.

¹⁹ Nella Adunanza della Terza Sezione del 20 febbraio 1996, il Consiglio di Stato ribadiva che, *«dopo la conclusione delle operazioni previste ... dalla legge n. 549/1995, sarà compito delle autorità competenti di adottare le misure necessarie per una eventuale rideterminazione delle tariffe elettriche, tenendo conto dei criteri generali che disciplinano la fissazione dei prezzi amministrati»*.

²⁰ Veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 18, secondo comma del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089) nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese operanti nel Mezzogiorno.

²¹ Nonostante il rimborso fosse previsto dalla legge a partire dal dicembre 1992, la sopravvenienza attiva non risulta nel bilancio 1992 poiché la definitiva approvazione della normativa sui rimborsi è intervenuta nel mese di maggio 1993 ed il pagamento della prima rata da parte dell'INPS è intervenuto solo nel 1993. Quindi, come risulta dalla Relazione sulla Gestione del Bilancio Enel 1992, solo nel corso del 1993 si sono verificate le condizioni ed i presupposti per le conseguenti rilevazioni contabili.

²² Vedi artt. 2423,2423-bis Codice Civile.

differenza tra il valore nominale e quello attuale di presumibile realizzazione del credito verso l'INPS. Dal punto di vista finanziario, occorrerà evidenziare tra i crediti il valore attuale residuo del credito verso l'INPS in tutti gli esercizi considerati;

- 2 imputazione a conto economico della rata di competenza finanziaria per tutti gli esercizi considerati. Ciò anche tenendo conto della richiesta del Ministero del tesoro²³ tesa ad evitare la contabilizzazione in un solo esercizio dell'intero ammontare delle somme da rimborsare e, conseguentemente, dell'IRPEG e dell'ILOR a queste relative, dal momento che l'effettiva entrata di cassa non sarebbe avvenuta in un'unica soluzione.

3.2.5 LIVELLO DEL TASSO REALE DI RENDIMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

La Tabella 1 presenta il livello del tasso reale di rendimento sul patrimonio netto per gli anni 1994 e 1995, che poteva essere previsto, nella seconda metà del 1993, sulla base delle informazioni al tempo disponibili e sotto le diverse ipotesi a cui si è fatto riferimento nell'istruttoria. A titolo di confronto, viene anche presentata la stima, alla stessa data, del rendimento sul patrimonio netto per l'esercizio 1993. Infine, onde permettere una verifica su quanto effettivamente accaduto nel periodo successivo ai provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, vengono presentati anche i valori del tasso reale di rendimento sul patrimonio netto per gli anni dal 1994 al 1997, sulla base di dati di consuntivo per gli anni fino al 1996, e sulla base dei dati previsionali attualmente disponibili per il 1997.

Tabella 1

Anno	Ipotesi di non aumento tariffario		Ipotesi di aumento tariffario		Dati di consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	7,94%	6,06%	7,94%	6,06%	4,15%
1994	1,86%	2,51%	6,77%	7,46%	8,61%
1995	Negativo	0,22%	4,39%	5,36%	7,53%
1996					7,33%
1997					7,84%

N.B. (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

In assenza di modificazioni tariffarie, il rendimento atteso sul patrimonio netto sarebbe risultato compreso nell'intervallo 1.9% - 2.5% per l'anno 1994, e sostanzialmente nullo o negativo per l'anno seguente. In presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con il provvedimento CIP n. 15/1993, il rendimento atteso sul patrimonio netto si sarebbe collocato nell'intervallo 6.8% - 7.5% per il 1994, e nell'intervallo 4,4% - 5,4% per l'anno seguente.

Il rendimento del patrimonio netto calcolato sulla base dei dati di consuntivo è pari all'8.6% per l'esercizio 1994, mentre scende negli esercizi successivi, fino ad un valore pari al 7,33% per il 1996. Per il 1997, le attuali stime si collocano su un valore pari al 7.84%.

I tassi reali attesi di rendimento sul patrimonio netto per gli anni 1994 e 1995 si collocano pertanto intorno al limite inferiore dell'intervallo ritenuto congruo, come identificato nel paragrafo 0. I tassi di rendimento a consuntivo, si collocano peraltro all'interno di tale intervallo.

²³ Nota del Ministero del tesoro al Ministero delle finanze, in data 9 luglio 1993. A seguito di tale richiesta, il decreto legge 30 dicembre 1993 n. 553 precisava che le somme relative agli sgravi degli oneri sociali da rimborsare alle imprese industriali in dieci rate annue avrebbero concorso alla formazione del reddito di impresa in ciascun periodo di imposta limitatamente all'ammontare della rata corrisposta annualmente.

3.3 Equilibrio finanziario

Al fine di determinare la capacità dell'impresa di mantenere in equilibrio le entrate con le uscite senza compromettere l'andamento economico, nella presente istruttoria sono stati considerati alcuni indicatori finanziari.

Il Contratto di Programma del 1991, evidenziava come l'Amministrazione avrebbe dovuto *«tempestivamente adeguare ... le tariffe in modo da mantenere l'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette»* ad un livello *«non superiore al 60% circa, livello raggiunto nel 1989»*.

Nella presente istruttoria si è:

- verificato, sulla base delle stime effettuate, se in assenza delle modificazioni tariffarie introdotte dai provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, l'incidenza dell'indebitamento complessivo sulle immobilizzazioni tecniche nette si sarebbe mantenuta al di sotto del limite indicato nel Contratto di Programma;
- valutato, sulla base delle stime effettuate, l'andamento, rispetto al limite indicato nel Contratto di Programma, del rapporto tra indebitamento complessivo e immobilizzazioni tecniche nette in ipotesi di presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993;
- verificato, sulla base dei dati a consuntivo, se le modificazioni tariffarie adottate dai provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 abbiano permesso nella realtà di mantenersi al di sotto del livello indicato nel Contratto di Programma.

La tabella 2 presenta il valore del rapporto tra indebitamento complessivo e immobilizzazioni tecniche nette stimato, sulla base delle informazioni disponibili nella seconda metà del 1993, per gli anni 1994 e 1995. A titolo di confronto viene anche presentata la stima, alla metà del 1993, di tale indicatore per lo stesso anno. Infine viene presentato l'andamento di tale rapporto sulla base dei dati di consuntivo fino al 1996 ed in base ai dati previsionali per il 1997.

Tabella 2

ANNO	Indebitamento / Immobilizzazioni tecniche nette				
	Non aumento tariffario		Aumento tariffario		Dati di consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	56,6%	56,0%	56,6%	56,0%	55,1%
1994	57,3%	56,3%	57,4%	56,4%	50,6%
1995	60,2%	59,1%	59,1%	58,2%	51,6%
1996					51,0%
1997					48,6%

N.B. (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

Per l'anno 1997 i dati si riferiscono al budget redatto nel mese di marzo 1997.

L'indice indebitamento su immobilizzazioni tecniche nette si mantiene, anche in assenza di aumento tariffario, ad un livello compatibile con l'obiettivo fissato dal Contratto di Programma. E' da osservare comunque come l'aumento tariffario implichi un miglioramento di tale rapporto. La verifica sulla base dei dati di consuntivo, mostra come la politica di riduzione dell'indebitamento è stata ancora più marcata di quanto era prevedibile sulla base delle informazioni al tempo disponibili.

Nell'istruttoria sono stati considerati, inoltre, i seguenti indicatori di solidità finanziaria:

- il rapporto tra la somma del patrimonio netto e dell'indebitamento a lungo e le immobilizzazioni nette;
- il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento.

La tabella 3 mostra l'andamento di tali indicatori sulla base delle stime effettuate sia nell'ipotesi di assenza di modificazioni tariffarie, sia di presenza di modificazioni tariffarie di importo pari a quelle adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, per gli anni 1994 e 1995. Infine, si è proceduto ad una verifica di quanto effettivamente avvenuto nel periodo successivo ai provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993, attraverso l'analisi dell'andamento di questi indicatori sulla base di dati di consuntivo per gli anni dal 1994 fino al 1996 e per il 1997, sulla base dei dati previsionali attualmente disponibili.

Tabella 3

ANNO	(Patrimonio netto + Indebitamento a lungo) / Immobilizzazioni nette					Patrimonio netto / Indebitamento				
	Non aumento tariffario		Aumento tariffario		Dati di consuntivo	Non aumento tariffario		Aumento tariffario		Dati di consuntivo
	(1)	(2)	(1)	(2)		(1)	(2)	(1)	(2)	
1993	75,5%	75,0%	75,5%	75,0%	76,7%	56,2%	56,8%	56,2%	56,8%	55,7%
1994	82,7%	81,3%	83,3%	82,0%	80,3%	57,4%	57,5%	58,4%	58,6%	66,6%
1995	82,0%	82,0%	85,8%	83,5%	78,5%	53,7%	54,3%	59,2%	59,9%	66,1%
1996					83,6%					77,9%
1997					83,8%					82,6%

N.B. (1) proventi straordinari imputati per l'intero importo nell'esercizio 1993

(2) proventi straordinari imputati pro-rata in tutti gli esercizi

Per l'anno 1997 i dati si riferiscono al budget redatto nel mese di marzo 1997.

E' possibile osservare, anche sulla base dei dati di consuntivo, l'effetto positivo sulla solidità dell'azienda delle modificazioni tariffarie. In particolare, il rapporto tra patrimonio netto e il livello di indebitamento risulta notevolmente più elevato nel caso di aumento tariffario.

4 Obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse

4.1 Criteri

Rispetto agli obiettivi in oggetto, si è proceduto, come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge n. 122/97, analizzando le implicazioni delle modificazioni tariffarie adottate dal CIP con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 su indicatori di:

- tutela delle fasce di utenza economicamente più deboli (obiettivi di carattere sociale) (sezione 0);
- tutela ambientale (sezione 0);
- uso delle risorse (sezione 0).

4.2 Obiettivi di carattere sociale

Il perseguimento di obiettivi di carattere sociale trova la sua esplicita applicazione nella protezione delle fasce economicamente più deboli della popolazione.

Il confronto internazionale, presentato nella tabella 4, mostra come le tariffe per l'utenza domestica siano, al netto dell'effetto fiscale, notevolmente più basse in Italia, soprattutto se si considera l'utenza domestica con potenza impegnata fino a 3 kW.

Tabella 4 – Valori in L/kWh

Classe di utenza	Italia	Belgio	Francia	Regno Unito		Germania	
				Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Usi domestici							
1,5 kW – 600 kWh/anno	84	358	263	291	369	387	476
3 kW – 1700 kWh/anno	96	311	228	219	254	269	344
4.5 kW – 3500 kWh/anno	310	273	227	199	222	240	307

Fonte: Eurostat **N.B.:** I dati si riferiscono a ottobre 1996 e sono al netto dell'effetto fiscale.

4.3 Tutela ambientale

Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente devono essere considerati come parte integrante del processo di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti. Agli inizi degli anni '90, l'adozione a livello comunitario della direttiva sulla limitazione di emissioni di agenti inquinanti dai grandi impianti di combustione²⁴ ha fissato obiettivi concreti in tema di tutela ambientale per il settore elettrico. L'entità della spesa ambientale fornisce una indicazione quantitativa dell'impegno aziendale in questa direzione.

Secondo quanto evidenziato dall'Enel nel Rapporto Ambientale 1996, gli investimenti di carattere ambientale nel periodo dal 1992 al 1996 sono stati mediamente pari ad un valore di circa 1300 mld di lire all'anno, cioè il 18% degli investimenti complessivi. Inoltre, gli investimenti per adeguamento ambientale in impianti termoelettrici risultano in crescita di circa il 19% nel biennio 1994-1995 rispetto al biennio precedente, raggiungendo un valore pari a 787 miliardi di lire.

Anche se ancora non si sono potuti rilevare tutti i benefici di tali investimenti, l'ammontare degli stessi appare congruo per garantire, nel medio periodo, un adeguato livello di tutela dell'ambiente a cui è chiamato il settore elettrico.

4.4 Uso efficiente delle risorse

Il settore elettrico trasforma fonti primarie di energia e combustibili in energia elettrica che fornisce all'utenza. In tale processo produttivo vengono utilizzate infrastrutture e personale. Nel breve-medio termine, miglioramenti nell'efficienza con la quale vengono utilizzati i fattori produttivi verranno da una razionalizzazione dell'impiego del personale che porti ad un aumento della produzione di energia elettrica, o del numero di utenti serviti, per addetto e dalla diminuzione del consumo di combustibile per unità di energia elettrica prodotta (consumo specifico degli impianti).

Nella presente istruttoria, l'analisi sulla capacità dell'impresa di utilizzare nel modo migliore i fattori a sua disposizione ha quindi considerato, con riferimento all'Enel, l'andamento, nel periodo considerato:

²⁴ Direttiva del Consiglio n. 609 del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione.

- della quantità di energia elettrica venduta per addetto;
- del numero di utenti serviti per addetto;
- del consumo specifico medio degli impianti termoelettrici;
- delle perdite totali di energia elettrica nelle reti di trasmissione e distribuzione.

Come evidenziato nella tabella 5, la produttività per unità di personale è aumentata nel periodo considerato, mentre il consumo specifico medio degli impianti termoelettrici e le perdite di rete si sono mantenuti sostanzialmente costanti.

Tabella 5

Anno	1993	1994	1995	1996	1997
INDICATORI DI PRODUTTIVITA' RIFERITI AL PERSONALE					
Energia elettrica venduta per addetto					
GWh venduti / numero di addetti	1,88	2,02	2,20	2,28	2,34
Utenti serviti per addetto					
Utenti serviti / numero di addetti	264,26	277,48	296,15	307,05	317,00
CONSUMI SPECIFICI MEDI DICOMBUSTIBILI PER IMPIANTI TERMOELETTRICI ENEL (Valori in kcal/kWh)					
1) Riferiti alla produzione lorda					
Carbone nazionale	2.240	2.192	0	0	
Carbone estero	2.194	2.205	2.199	2.212	
Lignite	2.521	2.634	2.892	3.028	
Gas naturale	2.124	2.153	2.170	2.141	
Gasolio	3.332	3.182	3.011	3.185	
Olio combustibile	2.135	2.127	2.122	2.124	
Gas di cokeria	2.151	2.153	2.132	2.129	
Totale	2.144	2.145	2.145	2.143	
2) Riferiti alla produzione netta					
Carbone nazionale	2.398	2.324	0	0	
Carbone estero	2.380	2.385	2.370	2.390	
Lignite	2.769	2.949	3.302	3.511	
Gas naturale	2.268	2.303	2.311	2.288	
Gasolio	4.123	3.738	3.468	3.706	
Olio combustibile	2.271	2.262	2.254	2.254	
Gas di cokeria	2.343	2.333	2.318	2.385	
Totale	2.288	2.289	2.284	2.284	
PERDITE SULLA RETE DI TRASMISSIONE/DISTRIBUZIONE (Valori in % della richiesta di energia elettrica)					
	7,2	6,8	6,8	7,1	

Fonte: Per i consumi specifici, Produzione e consumo di energia elettrica in Italia (anni 1993-1995) – Enel.
Per il 1997 i dati sul consumo specifico non sono ancora disponibili.

5 Risultanze dell'istruttoria

Il livello del rendimento reale atteso sul patrimonio che si ritiene congruo alla data dei provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 si colloca nell'intervallo 6,8% - 9,3% (paragrafo 0).

In assenza di modificazioni tariffarie, il livello di rendimento reale atteso per gli anni 1994 e 1995, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili alla data dei citati provvedimenti, sarebbe risultato inferiore al 2,5%. Si può quindi concludere che, alla fine del 1993, era comunque necessario un adeguamento tariffario al fine di garantire l'equilibrio economico dei soggetti esercenti. L'istruttoria condotta dall'Autorità ha evidenziato che i rendimenti reali attesi sul patrimonio netto determinati dalle modificazioni tariffarie adottate dai citati provvedimenti si collocano, per l'anno 1994, al limite inferiore dell'intervallo ritenuto congruo, mentre per l'anno 1995 risultano inferiori ad esso. Occorre peraltro considerare che, sulla base dei dati a consuntivo, i rendimenti effettivamente conseguiti negli stessi anni si sono collocati ben all'interno dell'intervallo ritenuto congruo (paragrafo 0).

Gli aumenti tariffari del 1993 hanno inoltre permesso di garantire il soddisfacimento dell'obiettivo imposto dal Contratto di Programma di mantenere il rapporto tra l'indebitamento finanziario complessivo e le immobilizzazioni tecniche nette ad un livello «*non superiore al 60% circa*»(sezione 0).

Risulta infine che le modificazioni tariffarie adottate dal CIP con i provvedimenti n. 15/1993 e n. 17/1993 hanno creato le condizioni per il mantenimento di tariffe per l'utenza domestica su valori più bassi di quelli in altri paesi europei (sezione 0), per programmi di investimenti in campo ambientale (sezione 0) e per alcuni recuperi di efficienza nell'utilizzo delle risorse (sezione 0).

Considerato quanto sopra, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene che le modificazioni tariffarie adottate con i provvedimenti CIP n. 15/1993 e n. 17/1993 risulterebbero giustificate dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari, nonché dal perseguimento di obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

ALLEGATO 1

Documentazione acquisita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato inerente all'istruttoria sui provvedimenti CIP n. 15/1993 e CIP n. 17/1993

- Relazione della Segreteria del Cip dell'8 settembre 1993, con relativi allegati;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/1993, del 27/9/1993;
- Documenti predisposti dall'Enel in relazione alle richieste formulate nel corso della riunione del 27/9/1993 dalla Commissione Centrale Prezzi:
 - maggiori introiti delle imprese distributrici diverse dall'Enel;
 - Sovrapprezzo termico – Istruttoria 199.3 (Prov. CIP n.8/1993);
 - Chiarimenti circa i dati della tabella 6 allegata alla Relazione 8 settembre 1993;
 - Risultati Enel del 1992 e prospettive per l'esercizio 1993;
 - Approvvigionamento di olio combustibile;
 - Distribuzione per classi di consumo annuo degli utenti residenti di 3 kW;
 - Piano finanziario dell'Enel 1993-1997;
 - Ripartizione del personale Enel;
 - Ripartizione dei costi del servizio elettrico;
 - Attività di pubbliche relazioni (spese di pubblicità, propaganda e stampa);
 - Movimenti fisici di energia con l'estero;
 - Valutazione dell'aumento della spesa delle famiglie per effetto della manovra tariffaria;
 - Quadro aumenti tariffari (1982-1992) – Evoluzione del prezzo medio di vendita dal 1963 al 1992;
 - Leggi n. 41 e n. 910 del 1986 e legge n. 438 del 1992;
 - Considerazioni circa gli oneri aggiuntivi a carico dell'Enel (dovuti alla legge n. 438/1992)
 - Dipendenza dall'estero del settore energetico :
 - Interventi sul parco di produzione per il miglioramento ambientale: riduzione delle emissioni;
 - Indicatori di produttività aziendali;
 - Investimenti Enel, confronto consuntivi/preventivi per gli anni 1990-1992. Preventivi per gli anni dal 1993 al 1997;
 - Struttura patrimoniale e finanziaria dell'Enel;
 - Composizione delle aliquote di sovrapprezzo termico dal 1985 al 1993;
 - Elementi per la verifica annuale del Contratto di Programma per gli anni 1992 e 1993.
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/1993, del 22/11/1993;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/1993, del 2/12/1993;
- Documenti predisposti dall'Enel in relazione alle richieste formulate nel corso della riunione del 2/12/1993 dalla Commissione Centrale Prezzi:
 - Collegamento tra i ricavi per le vendite di energia e aumenti tariffari disposti con il provvedimento CIP n. 45/1990;
 - Conto di esercizio relativo al consuntivo 1992, al probabile 1993 ed al budget 1994;
- Verbale della riunione della Commissione Centrale Prezzi relativa all'istruttoria del provvedimento CIP n. 15/1993, del 9/12/1993;
- Documento sull'elasticità dei consumi allegato alla documentazione della riunione della Commissione Centrale Prezzi del 9/12/1993;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Federconsumatori (18/2/1994) e di Codacons (22/2/1994),

- Ricorso al Tar per motivi aggiunti proposti da Codacons ed altri;
- Relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui ricorsi al Tar del Lazio, in data 19/5/1995;
- Allegati alla relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del 19/5/1995:
 - Allegato 1: Richiesta dell'Enel di interventi sul sistema tariffario del 23 ottobre 1992;
 - Allegato 2: schede-tipo predisposte da Enel relative all'andamento economico finanziario della società per gli anni 1991 e 1992;
 - Allegato 9: confronto con imprese elettriche straniere: indicatori di produttività;
 - Allegato 11: confronto tra il costo del denaro a breve termine dell'Enel ed il Prime Rate ABI; confronto tra il costo dell'indebitamento a medio e lungo termine dell'Enel e quelli dei titoli emessi dal Tesoro Italiano, per gli anni dal 1988 al 1992;
 - Allegato 24 – 29: atti parlamentari e programmi governativi relativi al piano di riordino dell'Enel, in attuazione della legge n. 359 del 8 agosto del 1992.
- Integrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla precedente relazione all'Avvocatura Generale dello Stato, in data 24/5/1995;
- Relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sui ricorsi al Tar del Lazio, in data 13/12/1995;
- Allegati alla relazione all'Avvocatura Generale dello Stato del 19/5/1995:
 - Allegato 4: Documento sul riordino della partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni, trasmesso il 14 aprile 1993 dal Presidente del Consiglio ai Presidenti dei due rami del Parlamento;
 - Allegato 5: Programma di riordino di Iri, Eni, Enel, Imi, Bnl ed Ina, presentato dal Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati in data 16 novembre 1992.

ALLEGATO 2

Documentazione richiesta all'Enel per la nuova istruttoria dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sui provvedimenti CIP n. 15/1993 e CIP n. 17/1993

- Bilanci di esercizio per gli anni 1993, 1994, 1995 e 1996;
- Budget di esercizio per il 1997;
- Rapporto ambientale 1996;
- Budget dell'esercizio 1994, investimenti in impianti per il periodo 1993-1998;
- Analisi degli oneri finanziari per gli anni 1993 – 1995;
- Aliquote di ammortamento economico-tecniche delle immobilizzazioni finanziarie per gli anni 1993-1995;
- Oneri «aggiuntivi» a carico dell'Enel negli anni 1993-1996;
- Immobilizzazioni tecniche soggette ad ammortamento negli anni 1993-1995;
- Incrementi patrimoniali connessi ai principali impianti nominativi entrati in servizio per gli anni 1993-1995;
- Rivalutazione ex lege 292/1993
- Calcolo relativo al costo del personale per gli anni 1993-1995;
- Calcolo relativo al patrimonio netto per gli anni 1993-1995;
- Calcolo relativo alle aliquote fiscali sugli ammortamenti anticipati; effetti sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto per gli anni 1993-1996;
- Nota relativa alle modalità di calcolo per la rettifica al fondo ammortamento relativa ai contributi di allacciamento per gli anni 1993-1995;
- Introiti derivanti all'Enel dalle utenze domestiche fino a 3 kW di potenza impegnata relativi alle quote di prezzo;